

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
AREA DIRIGENZA**

PARTE ECONOMICA 2023

sottoscritto in data 10 MAG. 2023

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Area Dirigenza
Parte economica 2023**

In data 10 MAG. 2023, le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza Funzioni Locali:

Delegazione Trattante di Parte Pubblica:

nella persona del Presidente, Segretario Generale Dott.ssa Francesca Saragò

Delegazione Trattante di Parte Sindacale:

R.S.A. (*sigla*)

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FEDIR SANITA'

DIREL

DIRER

UNSCP

Art. 1 - Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), stipulato ai sensi dell'art. 8 del CCNL area delle Funzioni Locali 17/12/2020 (da qui in poi: CCNL), si applica ai Dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comune di Cernusco sul Naviglio.

2. Il presente contratto, concernente il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023 per la parte economica, conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, ferme restando le clausole di verifica, contenute nei successivi articoli, e fatte salve le disposizioni che risultino incompatibili con norme di legge o di CCNL. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

3. Nelle materie non disciplinate o innovate dal presente CCDI resta in vigore il CCDI sottoscritto in data 8/11/2021.

Art. 2 – Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. A decorrere dall'anno 2021 il fondo delle retribuzioni di posizione e di risultato è costituito in applicazione della disciplina di cui all'art. 57 del CCNL.

2. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Il Fondo per l'anno 2023 ammonta a complessivi € **178.582,96**, come da Allegato A al presente CCDI.

Alle retribuzioni di risultato è destinata una quota di € **35.282,96** pari al 19,75% delle risorse del Fondo.

E' altresì accantonata una quota pari ad € 4.000,00 per il per il finanziamento all'interno del Fondo della clausola di salvaguardia di cui all'art. 31 del CCNL.

Art. 3 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica

1. Ai sensi dell'art. 31 del CCNL, nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'ente, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale pari al 75% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.

3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo

anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2, pari ad € 4.000,00, è posto a carico del Fondo di cui all'art. 57 del CCNL con risorse variabili appositamente destinate a tale istituto. Tale onere è finanziato dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione. In subordine, l'onere per i differenziali di posizione è finanziato nell'ambito della quota di risorse aggiuntive di cui all'art. 57, comma 2, lett. e), del CCNL. In tale ultimo caso, qualora nell'anno non si sia data applicazione alla clausola di salvaguardia, le corrispondenti risorse sono cancellate quali economie di bilancio.

6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa, intesa come la soglia al di sotto della quale il sistema di valutazione della performance non prevede l'erogazione della retribuzione di risultato.

Art. 4 – Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale dirigente in distacco sindacale si compone:

- a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
- b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale pari al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

2. L'onere dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

3. La quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile è pari al 100% (entro il tetto) dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.

5. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

ALLEGATO A

**Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
dirigenza anno 2023
(art. 57 CCNL 17/12/2020)**

Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020 (art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 106.468,38
RIA personale cessato dal servizio fino al 31/12/2020 (art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 277,55
TOTALE RISORSE STABILI ANNUALITA' PREGRESSE	€ 106.745,93
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari dirigenza anno 2015 (art. 56, comma 1, e art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 6.837,03
RIA per cessazioni dal servizio dall'anno 2021 (art. 57, comma 2, lett. c, CCNL 17/12/2020)	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 113.582,96
Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001 (art. 57, comma 2, lett. b, CCNL 17/12/2020)	
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 17/12/2020, compresa la quota di tredicesima mensilità (art. 57, comma 2, lett. c, CCNL 17/12/2020)	
Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (artt. 60 e 57, comma 2, lett. d, CCNL 17/12/2020)	
Risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili (art. 57, comma 2, lett. e, CCNL 17/12/2020)*	€ 65.000,00

111

Economie anno precedente (art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 65.000,00
TOTALE FONDO	178.582,96 €
quota destinata alle retribuzioni di risultato (19,75% del Fondo, ai sensi dell'art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	35.282,96 €
quota destinata all'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 CCNL 17/12/2020 (finanziata con risorse ex art. 57, comma 2, lett. e), da cancellarsi quali economie di bilancio in caso di mancato utilizzo nell'esercizio) *	4.000,00 €

* risorse inserite con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26/7/2021

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano di verificare la possibilità di aumentare la consistenza della parte variabile del Fondo risorse decentrate, utilizzando la possibilità offerta dall'art. 1, comma 604, legge di bilancio 234/2021 (legge di bilancio 2022) di incrementare le risorse di parte variabile destinate ai trattamenti accessori del personale dirigente oltre il limite fissato dall'art. 23, comma 2, del DLgs 75/2017.

**IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
AREA DIRIGENZA**

PARTE ECONOMICA 2023

sottoscritta in data 15.02.2023

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Area Dirigenza
Parte economica 2023**

In data 15.02.23 a seguito degli incontri per la definizione del CCDI in oggetto, le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo:

Delegazione Trattante di Parte Pubblica:

nella persona del Presidente, Segretario Generale Dott.ssa Francesca Saragò

Delegazione Trattante di Parte Sindacale:

R.S.A. (sigla)

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FEDIR SANITA'

DIREL

DIRER

UNSCP

Art. 1 - Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), stipulato ai sensi dell'art. 8 del CCNL area delle Funzioni Locali 17/12/2020 (da qui in poi: CCNL), si applica ai Dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comune di Cernusco sul Naviglio.

2. Il presente contratto, concernente il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023 per la parte economica, conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, ferme restando le clausole di verifica, contenute nei successivi articoli, e fatte salve le disposizioni che risultino incompatibili con norme di legge o di CCNL. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

3. Nelle materie non disciplinate o innovate dal presente CCDI resta in vigore il CCDI sottoscritto in data 8/11/2021.

Art. 2 – Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. A decorrere dall'anno 2021 il fondo delle retribuzioni di posizione e di risultato è costituito in applicazione della disciplina di cui all'art. 57 del CCNL.

2. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Il Fondo per l'anno 2023 ammonta a complessivi € **178.582,96**, come da Allegato A al presente CCDI.

Alle retribuzioni di risultato è destinata una quota di € **35.272,96** pari al 19,75% delle risorse del Fondo.

E' altresì accantonata una quota pari ad € 4.000,00 per il finanziamento all'interno del Fondo della clausola di salvaguardia di cui all'art. 31 del CCNL.

Art. 3 - Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica

1. Ai sensi dell'art. 31 del CCNL, nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'ente, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale pari al 75% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.

3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo

anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2, pari ad € 4.000,00, è posto a carico del Fondo di cui all'art. 57 del CCNL con risorse variabili appositamente destinate a tale istituto. Tale onere è finanziato dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione. In subordine, l'onere per i differenziali di posizione è finanziato nell'ambito della quota di risorse aggiuntive di cui all'art. 57, comma 2, lett. e), del CCNL. In tale ultimo caso, qualora nell'anno non si sia data applicazione alla clausola di salvaguardia, le corrispondenti risorse sono cancellate quali economie di bilancio.

6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa, intesa come la soglia al di sotto della quale il sistema di valutazione della performance non prevede l'erogazione della retribuzione di risultato.

Art. 4 – Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale dirigente in distacco sindacale si compone:

- a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
- b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale pari al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

2. L'onere dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

3. La quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile è pari al 100% (entro il tetto) dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.

5. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

ALLEGATO A

**Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
dirigenza anno 2023
(art. 57 CCNL 17/12/2020)**

Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020 (art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 106.458,38
RIA personale cessato dal servizio fino al 31/12/2020 (art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 277,55
TOTALE RISORSE STABILI ANNUALITA' PREGRESSE	€ 106.735,93
A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari dirigenza anno 2015 (art. 56, comma 1, e art. 57, comma 2, lett. a, CCNL 17/12/2020)	€ 6.837,03
RIA per cessazioni dal servizio dall'anno 2021 (art. 57, comma 2, lett. c, CCNL 17/12/2020)	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 113.572,96
Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001 (art. 57, comma 2, lett. b, CCNL 17/12/2020)	
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 17/12/2020, compresa la quota di tredicesima mensilità (art. 57, comma 2, lett. c, CCNL 17/12/2020)	
Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (artt. 60 e 57, comma 2, lett. d, CCNL 17/12/2020)	
Risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili (art. 57, comma 2, lett. e, CCNL 17/12/2020)*	€ 65.000,00

Economie anno precedente (art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 65.000,00
TOTALE FONDO	178.572,96 €
quota destinata alle retribuzioni di risultano (19,75% del Fondo, ai sensi dell'art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	35.272,96 €
quota destinata all'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 CCNL 17/12/2020 (finanziata con risorse ex art. 57, comma 2, lett. e), da cancellarsi quali economie di bilancio in caso di mancato utilizzo nell'esercizio) *	4.000,00 €

* risorse inserite con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26/7/2021 /

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

LE PARTI CONCORDANO di verificare la possibilità di aumentare la consistenza della parte variabile del fondo risorse decentrate, utilizzando le possibilità offerte dall'art 1 comma 604 legge di bilancio 234/2021 (legge di bilancio 2022) di incrementare le risorse di parte variabile destinate ai trattamenti accessori del personale dirigente oltre il limite fissato dall'art 23 comma 1 delgs 75 2017

AMMINISTRAZIONE

00.55